



# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## Provincia di Verona

DELIBERA N. 44  
Del 18-07-2012

COPIA

### Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488

L'anno **duemiladodici**, addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

BERNARDI MAURIZIO	Presente
ARDIELLI ROSSELLA	Presente
DI MURRO LUCIANO	Presente
LODA MASSIMO	Presente
SANDRINI DAVIDE	Assente
SCAPPINI RENZO FAUSTO	Presente
TOMEZZOLI ILARIA	Presente
PERETTI GIOVANNI	Presente
SALARDI SILVANA	Presente
NICOLIS NADIA	Presente
OLIOSI ROBERTO	Presente
DEAMOLI ALESSANDRO	Presente
SALVELLI ALESSANDRO	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
GUGOLE GIANFRANCO	Assente
RESIDORI IVANO	Presente
ZENI FRANCESCO	Presente

Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO Comunale STAGNOLI DANIELA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERNARDI MAURIZIO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## Provincia di Verona

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 19-06-2012

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488

Il sottoscritto Ing. Maurizio Bernardi, quale Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo del Garda, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, avanza la seguente proposta di deliberazione in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la legge 09.01.1991 n° 10 e sue modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

**VISTO** il D.P.R. 26.08.1993 n° 412 avente per titolo "Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4, della legge 09.01.1991 n° 10";

**DATO ATTO** che il Comune di Castelnuovo del Garda, come da tabella allegato "A" al citato D.P.R. 412/1993, è stato inserito nella zona climatica "E";

**VISTO** il D.P.R. 30.09.1999 n° 361 avente per titolo "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto da emanare ai sensi dell'art. 78, comma 10, lettera c) della legge 28.12.1998 n° 448" il quale contiene le procedure per ottenere i benefici per gli utilizzatori di gasolio e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per riscaldamento in particolari zone geografiche;

**VISTO** l'art. 27 comma 2 della legge 23.12.2000 n° 388 in cui è stabilito che, nelle more dell'emanazione di apposito regolamento, le nuove fattispecie di agevolazioni introdotte per il gasolio e il gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche siano accordate secondo le procedure previste dal D.P.R. 30.09.1999 n° 361 in quanto applicabili;

**VISTA** la determinazione 23.01.2001 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.01.2001) con la quale il Direttore della Direzione Centrale dell'Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi impartisce istruzioni per ottenere la riduzione del prezzo per il gasolio e il gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche;

**VISTO** l'art. 1 comma 4 della suddetta determinazione 23.01.2001 il quale prevede:

- a) che una frazione di Comune si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti cui è allacciata;

- b) che la riduzione dei prezzi dei combustibili in argomento spetta anche alle frazioni dei Comuni inserite nella zona climatica "E" riconosciuta non metanizzata con apposito atto del Consiglio Comunale comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al Ministero delle Attività Produttive;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del 02.05.2006, esecutiva, con la quale è stata aggiornata la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n° 285, modificando la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 447 datata 30.12.1993;

**ACCERTATO** che le località site in:

frazione Sandra: località Ponte, Paolonga, Volpe, Bragatton di Sopra, Palustrello, Bragatton di Sotto, Fossa Granara, Gallina, Cà dell' Edera, Bubian;

Capoluogo (al di fuori del centro abitato dove è presente la Casa Comunale): località Facchinelle, Colombara Vertua, Finil, Colombara al Monte, Casa San Marco, Bosco del Gallo, Capellina, Casetta, Cavattoni, Spagnoi, Molinalda, Mariannina, Praietta, Cà Brusà, Valcerca;

frazione Oliosì: località Zenati, Pigno, Moretto, Casa Americana, Cà Nova, Burate, Finilon;

frazione Cavalcaselle: località Palazzina, Derna, Fornace, Fiorentina, Mompiani, Campagna bassa, sono tuttora da considerarsi "non metanizzate" e ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della menzionata determinazione 23.01.2001 e che le stesse si trovano al di fuori del centro abitato dove si trova la Casa Comunale;

**RICONFERMATE** altresì come non metanizzate anche tutte le altre aree su cui insistono case sparse, non servite da rete di gasdotti, come meglio individuate nella planimetria della rete di distribuzione del gas metano, datata 27.02.2012 riportante lo stato di consistenza della rete del gas metano al 31.12.2011, fornita dalla Soc. GEI S.p.A. di Crema (CR), Via S. Chiara n° 9 gestore del servizio di che trattasi (planimetria che non viene allegata alla presente, bensì depositata agli atti dell' Ufficio Tecnico-LL.PP.), e che le stesse si trovano al di fuori del centro abitato ove si trova la Casa Comunale, così come individuato ai sensi della succitata deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 02.05.2006;

**VISTO** l'art. 4, comma 2 e 3 del D.L. 30.09.2000 n° 268 convertito nella legge 23.11.2000 n° 354;

**RICHIAMATA** in merito la propria precedente deliberazione n° 11 del 13/02/2010, esecutiva, con la quale venivano individuate le zone non metanizzate per l'applicazione dei benefici della citata legge n° 488/99;

**RILEVATO** come le agevolazioni di che trattasi siano state sempre riadottate anche con le successive leggi finanziarie fino al 2009 compreso;

**VISTA** la comunicazione prot. 5961 R.U. datata 15.01.2010 a firma del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Dogane di Roma in cui viene evidenziato che, per effetto della mancata reiterazione nella Legge Finanziaria 2010 dell'agevolazione per le zone non metanizzate dove sia ubicata la sede della Casa Comunale, torna ad essere operativo il D.P.R. 30.09.1999 n° 361 per le parti di esso applicabili nella fattispecie;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare in modo più preciso e dettagliato le zone non metanizzate del territorio comunale per l'applicazione dei benefici fiscali di che trattasi, alla luce anche degli ampliamenti della rete di metanodotto intercorsi dal 2001 ad oggi;

**RILEVATO**, altresì, come alcuni comuni anche nella Provincia di Verona abbiano recentemente previsto di individuare tra le zone non metanizzate tutte quelle che sono poste oltre una determinata distanza, in qualunque direzione effettuata, rispetto alla più vicina rete di distribuzione del gas metano;

**CONSIDERATO** che tale ulteriore precisazione serve ad assicurare la possibilità delle agevolazioni a tutti coloro che non hanno provveduto a richiedere l'allacciamento per eccesso di onerosità del medesimo, causato dalla distanza;

**RITENUTO** di definire "non metanizzate" anche quelle aree per le quali, indipendentemente dalla distanza dalla rete, la metanizzazione fosse troppo onerosa o impossibile a causa di ostacoli fisici oggettivi da valutare caso per caso;

**RICHIAMATA** l'aggiornamento della Convenzione in essere con la GEI- Gestione Energetica Impianti S.p.A. con sede in Crema, Via Santa Chiara n° 9, del 06.05.2008 n° 3904 di Rep., e preso atto di conseguenza che il contributo standard attuale di allacciamento alla rete del gas metano, per un'utenza tipo, è di euro 378,05 compresi 10 mt. di tubazione dalla mezzeria stradale, ai quali vanno aggiunti ulteriori euro 28,40 per ogni metro in eccedenza;

**RITENUTO** equo, sulla scorta dei costi di cui sopra, stabilire come soglia oltre la quale l'allacciamento risulta eccessivamente oneroso, la distanza di mt. 60,00;

**PRECISATO** come il possesso dei requisiti suddetti per poter accedere alle agevolazioni previste per le zone non metanizzate, sarà oggetto di autocertificazione da parte del singolo interessato;

**DATO ATTO**, infine, che il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti in materia;

### PROPONE

per le motivazioni di cui sopra:

1. Di individuare le zone non metanizzate del territorio comunale di Castelnuovo del Garda come di seguito elencate:  
frazione Sandra: località Ponte, Paolonga, Volpe, Bragatton di Sopra, Palustrello, Bragatton di Sotto, Fossa Granara, Gallina, Cà dell' Edera, Bubian;  
Capoluogo (al di fuori del centro abitato dove è presente la Casa Comunale): località Facchinelle, Colombara Vertua, Finil, Colombara al Monte, Casa San Marco, Bosco del Gallo, Capellina, Casetta, Cavattoni, Spagnoi, Molinalda, Mariannina, Praietta, Cà Brusà, Valcerea;  
frazione Olios: località Zenati, Pigno, Moretto, Casa Americana, Cà Nova, Burate, Finilon;  
frazione Cavalcaselle: località Palazzina, Derna, Fornace, Fiorentina, Mompiani, Campagna bassa.
2. Di confermare che il Comune di Castelnuovo del Garda è inserito nella zona climatica "E".
3. Di confermare, altresì, come "non metanizzate" anche tutte le altre aree del territorio su cui insistono case sparse, non servite da rete di gasdotto, come meglio individuate nella planimetria della rete di distribuzione del gas metano datata 27.02.2012 riportante lo stato di consistenza della rete del gas metano al 31.12.2011, fornita dalla Soc. GEI S.p.A. di Crema (CR), Via S. Chiara n° 9 gestore del servizio di che trattasi, che non viene allegata alla presente, bensì depositata agli atti dell' Ufficio Tecnico-LL.PP. e che si trovino al di fuori del centro abitato ove si trova la Casa Comunale, centro abitato così come individuato ai sensi della succitata deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 02.05.2006;
4. Di considerare inclusi in zona non metanizzata tutti gli edifici posti oltre la distanza di 60,00 metri, in qualunque direzione effettuata, rispetto alla più vicina rete di distribuzione del gas metano, salvo che gli stessi non risultino già allacciati alla rete del gas;
5. Di stabilire che la distanza di 60,00 metri deve essere misurata tra la più vicina condotta del gas metano e l'edificio nel quale il gas viene utilizzato, ossia l'edificio in cui è installato il generatore di calore, precisando che qualora un edificio ricada solo parzialmente nell'area considerata non metanizzata, deve essere comunque considerato non metanizzato;
6. Di definire non metanizzate anche le aree per le quali, indipendentemente dalla distanza dalla rete, la metanizzazione fosse troppo onerosa o impossibile a causa di ostacoli fisici oggettivi, da valutare caso per caso, fermo restando che il possesso dei requisiti suddetti - necessari per poter accedere alle agevolazioni previste per le zone non metanizzate - è oggetto di autocertificazione da parte del singolo interessato;
7. Di stabilire pertanto che, dall'esecutività del presente atto, non trovi più efficacia la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 13/02/2010, con la quale venivano per l'appunto individuate le zone non metanizzate per l'applicazione dei benefici della citata legge n. 488/99;
8. Di conferire mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per l'invio delle comunicazioni di rito, e per le incombenze derivanti dalla normativa di cui alle premesse, al Ministero dell' Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, Via Pastrengo n° 22- 00185 Roma, al Ministero dello Sviluppo

Economico, Via Molise n° 2 – 00187 Roma, e all' Agenzia delle Dogane di Verona, Via Sommacampagna n° 23 – 37137 Verona.

(Busnello-19.06.2012)

**IL PROPONENTE**  
(Il Sindaco Ing. Maurizio Bernardi)

**PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO - AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488.**

**SINDACO**

È anche questo un obbligo di norma.

**ASSESSORE LODA**

Come diceva il Sindaco è un obbligo, c'è un elenco e bisogna definire le aree non metanizzate, perché in queste aree c'è la possibilità di richiedere contributi sul riscaldamento e agevolazioni per quello che riguarda il riscaldamento della casa. Se volete ho l'elenco e ve lo do, sono a Sandra capoluogo, insomma.

**SINDACO**

Ricordo che questo consente a chi vive nelle aree non metanizzate di avere delle agevolazioni per l'acquisto del gas liquido o cose del genere.

**INTERVENTO FUORI MICROFONO**

**SINDACO**

Non lo so, non ne ho idea.

**ASSESSORE LODA**

Vogliono solo la dichiarazione e poi si arrangiano con il gestore degli impianti.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000;

UDITA l'esposizione del relatore;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano dai 15 presenti e votanti

**DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

\*\*\*\*\*

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Verbalizzando di Sarah Pieruccioni mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 44 del 18-07-2012  
Il Segretario Comunale  
(STAGNOLI DANIELA)

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000**

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 19-06-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO  
F.to SPIMPOLO GIOVANNI

---

Deliberazione n. 44 del 18-07-2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to BERNARDI MAURIZIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to STAGNOLI DANIELA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1088 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 03-08-2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 03-08-2012

**L'INCARICATO COMUNALE**  
F.to LEDRO GABRIELLA

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il

per decorrenza termini.

**OVVERO:**

essendo dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

per esame favorevole del Difensore Civico.

**OVVERO:**

per conferma del Consiglio Comunale (art. 127, comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000).

Castelnuovo del Garda, 03-08-2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to STAGNOLI DANIELA

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO**